DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 53/2003 del 16 maggio 2003 [1].

(2) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [2] è volto ad assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

(3) Le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima possono incidere sul livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi all'interno dello Spazio economico europeo.

(4) Occorre pertanto integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1406/2002 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all'Agenzia europea per la sicurezza marittima,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1406/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

---

(1) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 30.
(2) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

ALLEGATO

DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 81/2003

Dopo il punto 56n [regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo viene inserito il testo seguente:

«56o. **32002 R 1406:** Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende adattato come in appresso.

a) Se non altrimenti stipulato in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1.

b) All'articolo 2 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, qualora sia necessario, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti."

c) All'articolo 3 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Quando la visita è stata effettuata in uno Stato EFTA, l'Agenzia trasmette la relazione anche all'Autorità di vigilanza EFTA."

d) All'articolo 4, paragrafo 1, viene aggiunto il testo seguente:

"Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA."

e) All'articolo 6 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia."

f) All'articolo 7 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo."

g) Nell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini "Consiglio e alla Commissione" vanno letti "Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA".

h) All'articolo 11 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."

i) All'articolo 18 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo si applicano mutatis mutandis."

j) Alla fine dell'articolo 22, paragrafo 3, viene aggiunta la frase seguente:

"La Commissione trasmette contemporaneamente i risultati della valutazione e le raccomandazioni anche al Comitato permanente affinché siano distribuiti agli Stati EFTA."»

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
IL COMITATO MISTO SEE

Al momento dell'adozione della decisione n. 81/2003 del Comitato misto SEE, deve essere adottata anche la seguente dichiarazione congiunta:

Dichiarazione congiunta da inserire nel verbale concordato della decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1406/2002 nell'accordo

«In seguito all'adozione della presente decisione del Comitato misto SEE e in attesa della sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può decidere di invitare i rappresentanti degli Stati EFTA a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori.»